

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la domanda della Commissione europea all'EKETA di rimborsare l'importo di EUR 211 185,95 corrispondente al pagamento dallo stesso ricevuto per il progetto ASK-IT, domanda formulata nella nota di credito n. 3241615292/29.11.2016, è infondata con riguardo alla somma di EUR 143 910,77;
- dichiarare che la somma di EUR 143 910,77 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detto importo alla Commissione europea, e
- condannare la Commissione europea alle spese processuali sostenute dal ricorrente.

### Motivi e principali argomenti

1. Con il ricorso in esame, l'Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) contesta la domanda formulata dalla Commissione con la nota di addebito n. 3241615292/29.11.2016 con riguardo alla partecipazione al progetto ASK-IT. Con tale nota di addebito, la Commissione aveva chiesto che l'EKETA rimborsasse parte del pagamento ricevuto per il progetto ASK-IT, per un importo pari a EUR 211 185,95. La domanda faceva seguito ad un controllo in loco compiuto dalla Commissione europea agli impianti del ricorrente.
2. In tale contesto, il ricorrente chiede che il Tribunale, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, dichiari che, del summenzionato importo di cui alla nota di addebito, la somma di EUR 143 910,77 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detta somma alla Commissione.
3. L'EKETA ribadisce che il summenzionato importo di EUR 143 910,77 è costituito da spese ammissibili del personale, spese di subappalto e spese indirette, che la Commissione ha erroneamente respinto come spese non ammissibili. L'ammissibilità delle spese del ricorrente trova conferma nella circostanza che è stata fatta valere dinanzi alla Commissione europea al controllo in loco, nella successiva corrispondenza nonché dinanzi al Tribunale.

---

### Ricorso proposto il 21 marzo 2017 — Menta y Limón Decoración/EUIPO — Comune di Santa Cruz de La Palma (Raffigurazione di un uomo in abito regionale)

(Causa T-183/17)

(2017/C 151/54)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* Menta y Limón Decoración, SL (Argame, Spagna) (rappresentante: E. Estella Garbayo, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Comune di Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de La Palma, Spagna)

### Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di un uomo in abito regionale) – Marchio dell'Unione europea n. 10 822 013

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 gennaio 2017, nel procedimento R 510/2015-4

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- confermare la decisione del 28 gennaio 2015 pronunciata in primo grado dalla divisione di annullamento dell'EUIPO, recante rigetto totale del marchio comunitario n. 10 822 013 richiesto dal Comune di Santa Cruz de La Palma;
- condannare il convenuto alle spese del presente procedimento nonché a quelle del procedimento di ricorso e di nullità.

#### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 207/2009.

---

### **Ricorso proposto il 20 marzo 2017 — EKETA/Commissione**

**(Causa T-189/17)**

(2017/C 151/55)

*Lingua processuale: il greco*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

#### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la domanda della Commissione europea all'EKETA di rimborsare l'importo di EUR 64 720,19, corrispondente al pagamento dallo stesso ricevuto per il progetto HUMABIO, domanda formulata nella nota di credito n. 3241615288/29.11.2016, è infondata con riguardo alla somma di EUR 27 830,27;
- dichiarare che la somma di EUR 27 830,27 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detto importo alla Commissione europea, e
- condannare la Commissione europea alle spese processuali sostenute dal ricorrente.

#### **Motivi e principali argomenti**

1. Con il ricorso in esame, l'Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (in prosieguo, l'«EKETA») contesta la domanda formulata dalla Commissione con la nota di addebito n. 3241615288/29.11.2016 con riguardo alla partecipazione al progetto HUMABIO. Con tale nota di addebito, la Commissione aveva chiesto che l'EKETA rimborsasse parte del pagamento ricevuto per il progetto HUMABIO, per un importo pari a EUR 64 720,19. La domanda faceva seguito ad un controllo in loco compiuto dalla Commissione europea agli impianti del ricorrente.
2. In tale contesto, il ricorrente chiede che il Tribunale, ai sensi dell'articolo 272 TFUE, dichiari che, del summenzionato importo di cui alla nota di addebito, la somma di EUR 27 830,27 costituisce una spesa ammissibile e che l'EKETA non è tenuta a rimborsare detta somma alla Commissione.
3. L'EKETA ribadisce che il summenzionato importo di EUR 27 830,27 è costituito da spese ammissibili del personale e spese indirette, che la Commissione ha erroneamente respinto come spese non ammissibili. L'ammissibilità delle spese del ricorrente trova conferma nella circostanza che è stata fatta valere dinanzi alla Commissione europea al controllo in loco, nella successiva corrispondenza nonché dinanzi al Tribunale.